

## La revisione degli articoli 9 e 41 Cost.: quali effetti sulla sicurezza dell'ambiente di lavoro e nell'ambiente esterno?\*\*\*

di Roberto Pinardi\*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I possibili effetti della riforma costituzionale nelle materie oggetto d'indagine. – 2.1. (*segue*): *a*) in rapporto all'operato degli organi legislativi e delle pubbliche amministrazioni. – 2.1.1. A proposito dell'«interesse delle future generazioni». – 2.1.2. Alcune lacune della revisione costituzionale. – 2.1.3. Riforma ambientale e decisore politico. – 2.2. (*segue*): *b*) in rapporto alle decisioni degli organi giurisdizionali. – 2.2.1. Una questione preliminare. – 2.2.2. Revisione-bilancio o revisione-programma? – 2.2.3. Attività produttive ed ambiente esterno. – 2.2.4. Salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro. – 3. Per concludere.

### 1. Premessa

Come è noto, la l. cost. n. 1 del 2022 ha inserito un nuovo terzo comma all'interno dell'art. 9 della Costituzione, ai sensi del quale è compito della Repubblica preservare «l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi<sup>1</sup>, anche nell'interesse delle future generazioni»<sup>2</sup>. Ed ha modificato, inoltre, del tutto coerentemente, l'art. 41 della Carta repubblicana, prevedendo, per un verso, nel

\* Roberto Pinardi è professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università di Modena e Reggio Emilia. [roberto.pinardi@unimore.it](mailto:roberto.pinardi@unimore.it)

\*\*\* Il saggio rappresenta la rielaborazione della relazione tenuta il 30 novembre 2023 presso il Dipartimento di Economia dell'Università degli studi di Roma Tre, in occasione del Seminario su: «Salute e sicurezza, rischi emergenti e nuovi ambienti di lavoro».

Il saggio è stato preventivamente assoggettato alla procedura di referaggio prevista dalle regole editoriali della Rivista.

<sup>1</sup> Che sono diversi e quindi opportuno appare l'utilizzo del sintagma al plurale (cfr. ad esempio, sul punto, M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtù (anche) innovativa e molte lacune*, in «Forum di Quaderni costituzionali», n. 3/2021, p. 299; e F. FRACCHIA, *L'ambiente nell'art. 9 della Costituzione: un approccio in "negativo"*, in «Il diritto dell'economia», n. 1/2022, p. 19). Rimane, viceversa, al singolare («ecosistema») la dizione che si legge nell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., generando, così, una incoerenza nel testo costituzionale, generatrice di possibili dubbi interpretativi, che si sarebbe potuta facilmente evitare modificando anche la lettera di quest'ultima disposizione (come evidenziato diffusamente in dottrina).

<sup>2</sup> Prescindo, in questa sede, da un'analisi dell'ultima parte del nuovo terzo comma dell'art. 9 («La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali») visto lo scarso interesse che la tematica riveste ai fini del presente contributo. In dottrina, al riguardo, cfr. tra gli altri A. VALASTRO, *La tutela degli animali nella Costituzione italiana*, in «Biolaw Journal - Rivista di BioDiritto», n. 2/2022, p. 261 ss. ed Autori *ivi* richiamati.

secondo comma, che l'iniziativa economica privata non debba «recare danno», oltre che «alla sicurezza, alla libertà» e «alla dignità umana» – com'era indicato nel testo previgente – anche «alla salute e all'ambiente»; e per l'altro, nel terzo comma, la possibilità, per il legislatore, di indirizzare l'attività produttiva (pubblica e privata) anche a fini «ambientali».

Cercherò, in questa sede, di rispondere, anche se in maniera necessariamente sintetica, ai seguenti quesiti: in che misura la riforma in oggetto è destinata a sortire, sul piano giuridico, “effetti concreti” – per ora mi accontento di utilizzare questa formula generica – con riguardo alle specifiche tematiche cui è dedicato il nostro Incontro? Detto altrimenti e con maggior precisione: la riforma costituzionale di cui si discute è in grado di modificare il punto di equilibrio che era stato individuato, in precedenza, nella soluzione dei conflitti che si generano tra gli interessi del lavoro e dell'impresa, da un lato, e quelli della salute e dell'ambiente, dall'altro? Ovvero: la l. cost. n. 1 del 2022 ha ristretto i confini entro cui è lecito ora esercitare il diritto di iniziativa economica?

## 2. I possibili effetti della riforma costituzionale nelle materie oggetto d'indagine

Per trattare del tema in oggetto mi occuperò, dapprima, dei possibili riflessi della revisione *de qua* sull'operato del legislatore e delle pubbliche amministrazioni ed in seguito – e più diffusamente – sulle decisioni degli organi giurisdizionali.

### 2.1. (segue): a) in rapporto all'operato degli organi legislativi e delle pubbliche amministrazioni

Sotto il primo dei profili menzionati è stato da più parti posto in rilievo il salto di qualità che è stato compiuto dalla nostra Costituzione per merito dell'inserimento, nella stessa, del riferimento all'interesse delle generazioni future.

#### 2.1.1. A proposito dell'«interesse delle future generazioni»

Più in particolare, secondo alcuni, siffatto riferimento impone l'abbandono, in materia ambientale, della logica del contingente, per abbracciare, al contrario, il metodo della programmazione<sup>3</sup>. E questo sia in rapporto a decisioni pubbliche di carattere politico sia in relazione a provvedimenti di natura amministrativa: si pensi solo, a quest'ultimo riguardo, al vasto e delicato settore del governo del territorio<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> In tal senso, ed a titolo puramente indicativo, v. A. MORRONE, *Fondata sull'ambiente*, in “Istituzioni del federalismo”, n. 4/2022, pp. 787-788; e M. CECCHETTI, *La disciplina sostanziale della tutela dell'ambiente nella Carta repubblicana: spunti per un'analisi della riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, *ivi*, pp. 813-814.

<sup>4</sup> Si veda ampiamente, su quest'ultima tematica, alla luce delle modifiche apportate dalla l. cost. n. 1 del 2022, M. DE DONNO, *L'organizzazione dei poteri repubblicani di tutela dell'«integrità ecologica»*

Ne discende un obbligo di giustificazione forte di tali decisioni con riferimento alle ricadute concrete sui destinatari non solo presenti ma anche futuri, ossia la necessità di istruttorie e bilanciamenti che risultino puntualmente orientati ad individuare, prima, e a ponderare, poi, gli effetti di lungo periodo di quelle scelte.

In tema di interesse delle future generazioni, e per quel che interessa qui ricordare, mi limito ad osservare, in linea generale, che la necessità di guardare a chi ancora non c'è è perfettamente coerente con il concetto stesso di "Costituzione", ossia di un testo normativo che nasce con la pretesa (o con l'aspirazione, se preferite) di unire, in una sorta di continuità intertemporale, il passato, il presente e, per l'appunto, il futuro di una determinata comunità politica<sup>5</sup>.

Non va dimenticato, inoltre, più nello specifico, che chi si è occupato *funditus* dell'interesse delle future generazioni afferma che esso «era già penetrato o [era] in ogni caso ricompreso nell'originaria versione dell'art. 9»<sup>6</sup>. Così come, in dottrina, non si è mancato di porre in rilievo che un richiamo implicito alle generazioni future era già ricavabile, in via interpretativa, dal riferimento al "popolo" di cui all'art. 1 Cost.<sup>7</sup>; oppure dalla previsione dei principi di equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito pubblico di cui agli artt. 81 e 97<sup>8</sup>. Non può stupire, pertanto, se gli interessi di chi verrà dopo di noi rappresentano una categoria concettuale che, anche prima della riforma del 2022, era tutt'altro che sconosciuta alla giurisprudenza della Corte costituzionale, anche in materia ambientale, come avrò modo di porre in evidenza in maniera più specifica nel prosieguo della trattazione.

### 2.1.2. Alcune lacune della revisione costituzionale

Una seconda questione dibattuta tra i costituzionalisti, con riguardo ai riflessi della riforma in oggetto sulla futura attività degli organi legislativi, concerne la mancata indicazione di qualsivoglia coordinata, di natura procedurale o sostanziale, che sia in grado di orientare l'opera del decisore politico a garanzia di un corretto ed ancor prima effettivo perseguimento degli obiettivi di tutela ambientale. Tanto

---

*del Paese: tra complessità, adattività e resilienza del sistema*, in "Istituzioni del federalismo", n. 4/2022, spec. pp. 908-930 e letteratura *in* citata.

<sup>5</sup> Per pregevoli riflessioni, in tema, v. già T. MARTINES, *Prime osservazioni sul tempo nel diritto costituzionale*, in *Scritti in onore di Salvatore Pugliatti*, III, *Diritto pubblico*, Milano, Giuffrè, 1978, p. 791.

<sup>6</sup> Così A. D'ALOIA, *L'art. 9 e la prospettiva intergenerazionale*, in S. ALOISIO - R. PINARDI - S. SCAGLIARINI (a cura di), *Scritti in memoria di Gladio Gemma*, Torino, Giappichelli, 2023, p. 217.

<sup>7</sup> In questo senso D. PORENA, *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, Giappichelli, 2018, p. 155 ss.

<sup>8</sup> Sotto quest'ultimo profilo cfr. ad esempio gli scritti citati da M. FERRARA, *La forma dell'ambiente. Un percorso tra scelte di politica costituzionale e vincoli discendenti dalla Cedu*, in "Istituzioni del federalismo", n. 4/2022, p. 865, nota 53; nonché, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, le sentt. nn. 18 del 2019; 115 e 234 del 2020.

che si parla, al riguardo, di una riforma timida<sup>9</sup> o «tiepida»<sup>10</sup>, come l'ha definita qualche Autore, ovvero della colpevole mancanza di «specificazioni», anche minime, di indirizzo dell'attività del legislatore, le quali risulterebbero, «tutt'al contrario, [...] più che mai indispensabili, in questa materia», allo scopo di «“giuridicizzare” adeguatamente la [sua] discrezionalità»<sup>11</sup>.

In primo luogo, infatti, non sono stati inseriti nel testo costituzionale elementi, viceversa, ben presenti, e da tempo, nel diritto dell'Unione europea, come ad esempio un riferimento al principio di precauzione nonché – ancor più importante, per lo meno a mio avviso – un richiamo esplicito al concetto di sostenibilità<sup>12</sup>. Anche se, secondo alcuni, un riferimento del genere, come anche al cambiamento climatico – che è stato definito, da qualche Autore, come «il grande assente della riforma costituzionale»<sup>13</sup> – può ritenersi implicito nella riconosciuta esigenza di tutelare gli ecosistemi in combinato disposto con la necessità di tener conto dell'interesse delle generazioni future<sup>14</sup>.

In secondo luogo, vorrei rilevare come, pur in costanza dell'impianto generale degli artt. 9 e 41 quale risultante dalla revisione costituzionale, era quanto meno possibile o prevedere, direttamente «in Costituzione, soglie progressive da raggiungere» per pervenire ad un effettivo «rispetto del valore ambientale»<sup>15</sup>, oppure, come ritengo preferibile – anche in ragione della necessità di non

---

<sup>9</sup> Così G. SANTINI, *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in “Forum di Quaderni costituzionali”, n. 2/2021, p. 467 ss., in relazione al mancato recepimento nel testo costituzionale del concetto di “sostenibilità”, che l'Autore avrebbe inserito nell'art. 41 Cost. (cfr. in proposito, quanto evidenziato, tra un attimo, nel prosieguo di questo stesso paragrafo).

<sup>10</sup> In termini S. SCAGLIARINI, *Tutela dell'ambiente, interesse delle future generazioni e tutela degli animali in Costituzione: e ora?*, in S. ALOISIO - R. PINARDI - S. SCAGLIARINI (a cura di), *Scritti*, cit., p. 733.

<sup>11</sup> Cfr., in tal senso, M. CECCHETTI, *La disciplina*, cit., p. 819.

<sup>12</sup> Contenuto, invece, negli artt. 11 TFUE; 3, comma 3, TUE e 37 della Carta di Nizza. Cfr. inoltre, in tema, L. SALVEMINI, *Dal cambiamento climatico alla modifica della Costituzione: i passi per la tutela del futuro* (non solo nostro), in “Federalismi.it”, n. 20/2021, p. 73 ss., la cui analisi comparata mostra invece come nella Costituzione degli altri Paesi europei sia ricorrente un riferimento a tale concetto; nonché, sempre in chiave comparata, gli Atti dell'VIII Convegno Annuale dell'Associazione di Diritto Pubblico comparato ed europeo, dal titolo: *Il costituzionalismo ambientale fra antropocentrismo e biocentrismo. Nuove prospettive dal Diritto comparato*, pubblicati, a cura di D. AMIRANTE e R. TARCHI, su “DPCE online”, n. 2/2023.

<sup>13</sup> Testualmente F. GALLARATI, *Tutela costituzionale dell'ambiente e cambiamento climatico: esperienze comparate e prospettive interne*, in “DPCE online”, n. 2/2022, p. 1089. In tema, da ultimo e per tutti, M. CARDUCCI, *Cambiamento climatico (diritto costituzionale)*, in “Digesto delle discipline pubblicistiche”, Agg., VIII, Torino, UTET giuridica, 2021, p. 51 ss.

<sup>14</sup> Per questa posizione, tra gli altri, pur con toni e sfumature diverse, G. VIVOLI, *L'insostenibile leggerezza degli obiettivi climatici: come gli impegni assunti dagli stati vengono presi sul serio dai giudici*, in “Ambienteditto.it”, n. 1/2022, p. 36; F. GALLARATI, *Tutela*, cit., p. 1085; R. BIFULCO, *Primissime riflessioni intorno alla l. cost. n. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in “Federalismi.it”, n. 11/2022, p. 7 ss.; ID., *Ambiente e cambiamento climatico nella Costituzione italiana*, in “Rivista AIC”, n. 3/2023, p. 139; e D. PORENA, *Giustizia climatica e responsabilità intergenerazionale*, *ivi*, pp. 213-214. In senso contrario, tuttavia, alla possibilità di ricavare lo specifico obiettivo della lotta al cambiamento climatico dalla generica necessità di tutelare gli ecosistemi che è ora riconosciuta dall'art. 9, comma 3, Cost., si vedano, ad esempio, R. MONTALDO, *La tutela costituzionale dell'ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria?*, in “Federalismi.it”, n. 13/2022, pp. 195-196; e S. SCAGLIARINI, *Tutela*, cit., pp. 737-738.

<sup>15</sup> Così come evidenziato da qualche Autore: G. DE MURO, *I diritti della natura*, in “Federalismi.it”, n. 6/2022, p. X (cui appartengono le frasi riportate nel testo); e M. CECCHETTI, *La revisione*, cit., p. 285 ss.

appesantire troppo un testo, quale quello costituzionale, che soprattutto nella parte dedicata ai principi, mal sopporta previsioni non generali o di carattere tecnico – rinviare ad una legge costituzionale o rinforzata successiva<sup>16</sup> l'individuazione di criteri più analitici e stringenti allo scopo di indirizzare la politica ambientale del nostro Paese con riguardo quanto meno al medio periodo<sup>17</sup>. Secondo il noto modello francese, che ha portato all'adozione, nel 2005, della *Charte de l'Environnement*<sup>18</sup>, cioè all'entrata in vigore di una legge di rango costituzionale che ha inserito, tra l'altro, nel blocco di costituzionalità del diritto d'oltralpe, i principi di prevenzione, di precauzione, dello sviluppo sostenibile ed il principio del: “chi inquina paga”.

### 2.1.3. Riforma ambientale e decisore politico

Nel nostro ordinamento, invece, si è preferito lasciare, sostanzialmente, alla buona volontà degli organi legislativi la decisione di come e quando tradurre in prescrizioni operative i principi introdotti con la riforma costituzionale. Generando, tuttavia, in sede politica, un «silenzio imbarazzante», per dirla con Stefano Grassi, ovvero un seguito «a dir poco desolante», per citare Marco Benvenuti, che si protrae, ancora oggi, a quasi due anni dall'entrata in vigore della l. cost. n. 1 del 2022<sup>19</sup>. Per non parlare, poi, di qualche episodio (nient'affatto

<sup>16</sup> Secondo il suggerimento di D. PORENA, *Sull'opportunità di un'espressa costituzionalizzazione dell'Ambiente e dei principi che ne guidano la protezione. Osservazioni intorno alle proposte di modifica dell'articolo 9 della Carta presentate nel corso della XVIII legislatura*, in “Federalismi.it”, n. 14/2020, p. 331, cui aderiscono, tra gli altri, M. GRECO, *La dimensione costituzionale dell'ambiente. Fondamento, limiti e prospettive di riforma*, in “Quaderni costituzionali”, n. 2/2021, p. 295; e R. MONTALDO, *Il valore costituzionale dell'ambiente, tra doveri di solidarietà e prospettive di riforma*, in “Forum di Quaderni costituzionali”, n. 2/2021, p. 454.

<sup>17</sup> Cfr. ad esempio, in senso analogo, M. CECCHETTI, *La revisione*, cit., p. 289, per il quale una disciplina puntuale a livello costituzionale sarebbe risultata necessaria allo scopo di sottrarre le politiche ambientali alla discrezionalità del legislatore, spesso guidata da scelte elettorali di breve periodo.

<sup>18</sup> Cui si richiamano, in dottrina, numerosi Autori: cfr. tra gli altri S. GRASSI, *Ambiente e Costituzione*, in “Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente”, n. 3/2017, p. 11 ss.; M. GRECO, *La dimensione*, cit., p. 295; e R. MONTALDO, *Il valore*, cit., p. 454; ID., *La tutela*, cit., p. 187 ss. Per un approfondimento dei contenuti della *Charte de l'Environnement (loi constitutionnelle n. 2005-205)* v. per tutti A.O. COZZI, *La modifica degli artt. 9 e 41 Cost. in tema di ambiente: spunti dal dibattito francese sulla Carta dell'ambiente del 2004 tra diritti e principi*, in “DPCE online”, n. 4/2021, p. 3403 ss.

<sup>19</sup> Cfr. in tal senso, rispettivamente, S. GRASSI, *La cultura dell'ambiente nell'evoluzione costituzionale*, in “Rivista AIC”, n. 3/2023, p. 220, il quale al contrario sottolinea l'«urgenza» di adottare una «legge di principi in materia ambientale» unitamente alla definizione delle «modalità di elaborazione delle norme tecniche e delle procedure per l'emanazione dei regolamenti di attuazione» riguardanti la medesima materia; e M. BENVENUTI, *La revisione dell'art. 41, commi 2 e 3, della Costituzione, i suoi destinatari e i suoi interpreti*, in “Rivista AIC”, n. 2/2023, p. 82. Per alcune riflessioni sulle possibili cause di tale inerzia che ricalca, peraltro, una «discrasia, [...] fra la necessità di un intervento ecologico e la volontà politica di agire in tal senso», che è «osservabile in ogni parte del mondo» (così J. JAHN, *Rafforzare la tutela dell'ambiente grazie alle corti costituzionali nazionali? Commento alla sentenza sul clima del BVerfG*, in “Corti supreme e salute”, n. 1/2022, pp. 47-68, citata da L. SCAFFARDI, *Le dimensioni del costituzionalismo ambientale. Riflessioni di sintesi*, in “DPCE online”, n. 2/2023, p. 623) mi sia concesso rinviare a R. PINARDI, *Iniziativa economica, lavoro ed ambiente alla luce della recente riforma costituzionale degli artt. 9 e 41 Cost.*, in questa “Rivista”, n. 1/2023, p. 28. Sulla

secondario ed) addirittura regressivo, come il cambio di denominazione che ha subito il dicastero competente in materia, che da Ministero della transizione ecologica con il Governo Draghi è divenuto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con il Governo Meloni.

## 2.2. (segue): b) *in rapporto alle decisioni degli organi giurisdizionali*

Venendo, ora, ai possibili effetti della riforma costituzionale sull'operato dei giudici, vorrei innanzitutto sgombrare il campo da una questione esegetica che risulta preliminare.

### 2.2.1. *Una questione preliminare*

È stato sostenuto, infatti, in dottrina<sup>20</sup>, che la revisione attuata mediante la l. cost. n. 1 del 2022 avrebbe fatto «dell'ambiente (e degli altri beni inseriti nell'art. 9 Cost.) un “meta-valore”, ossia una sorta di “*archè*”, principio primo, alla cui stregua ri-orientare anche gli altri valori fondamentali»: e questo perché «la salute umana e l'ambiente hanno un “tono costituzionale intrinseco”», tanto da fare della relativa tutela «il contenuto di un “imperativo categorico”», il quale, quindi, in quanto tale, «si deve tradurre in corrispondenti gerarchie».

Ora, l'idea dell'esistenza di una primazia, in astratto, del valore ambientale, con tutte le conseguenze che ciò comporterebbe sul risultato dell'attività svolta da qualsivoglia interprete e dai giudici in particolare, va, a mio avviso, respinta. Se non altro perché, se fosse corretto quanto sostenuto dalla tesi che si critica, se ne dovrebbe dedurre che la riforma in oggetto ha inciso, ed in maniera significativa, sullo stesso “contenuto essenziale” dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale<sup>21</sup>, avendo infatti inserito un “meta-valore” nella Carta repubblicana che è in grado, addirittura, di prevalere, comunque – e cioè a prescindere dalla concreta configurazione della singola fattispecie di volta in volta presa in considerazione – sugli altri valori costituzionali<sup>22</sup>. Mentre questo, com'è ben noto,

---

necessità, invece, di una specifica legge sul clima, sulla scorta di quanto già è avvenuto in numerosi ordinamenti europei, v. ad esempio R. BIFULCO, *Ambiente e cambiamento climatico nella Costituzione italiana*, in “Rivista AIC”, n. 3/2023, p. 147.

<sup>20</sup> Da A. MORRONE, *L'“ambiente” nella Costituzione. Premesse di un nuovo “contratto sociale”*, in AA.VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente*, Napoli, Editoriale scientifica, 2022, p. 98 ss.

<sup>21</sup> Più in generale, sul dibattito che si è aperto in dottrina circa la legittimità delle modifiche apportate all'art. 9 Cost., in quanto norma inclusa tra i *Principi fondamentali* della Carta repubblicana, cfr., *ex plurimis*, in senso correttamente affermativo, M. CECCHETTI, *La disciplina*, cit. pp. 816-818; e S. GRASSI, *La cultura*, cit., pp. 221-222. Per opinioni di segno diverso v. invece T. FROSINI, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in “Federalismi-paper”, n. 16/2021, p. 3; G. DI PLINIO, *L'insostenibile evanescenza della costituzionalizzazione dell'ambiente*, *ivi*, p. 2 e C. DE FIORES, *Le insidie di una revisione pleonastica. Brevi note su ambiente e Costituzione*, in “Costituzionalismo.it”, n. 3/2021, p. 150 ss.

<sup>22</sup> Inaugurando, così, come afferma lo stesso A. MORRONE in *Fondata*, cit., pp. 783 e 785, una vera e propria «Repubblica fondata sull'ambiente».

non è permesso neppure al legislatore di revisione costituzionale, alla luce della consolidata giurisprudenza del giudice delle leggi inaugurata con la nota sent. n. 1146 del 1988.

È condivisibile, invece, a mio avviso, la diversa conclusione cui è giunto, al riguardo, il Consiglio di Stato nella sent. n. 8167 del 2022 – e quindi successivamente all’entrata in vigore della revisione degli artt. 9 e 41 – laddove, confermando consolidati approdi giurisprudenziali precedenti<sup>23</sup>, afferma che degli interessi ambientali si deve «necessariamente [tenere] conto nei complessi processi decisionali pubblici, ma» che ciò «non ne legittima», neppure dopo la riforma intervenuta, «una concezione ‘totalizzante’, come se fossero posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto»; al contrario: «Il punto di equilibrio, necessariamente mobile e dinamico, deve essere ricercato – dal legislatore nella statuizione delle norme, dall’Amministrazione in sede procedimentale, e dal giudice in sede di controllo – secondo principi di proporzionalità e di ragionevolezza»<sup>24</sup>.

### 2.2.2. *Revisione-bilancio o revisione-programma?*

Scartata, quindi, l’ipotesi di una subordinazione *a priori* degli altri valori costituzionali rispetto a quello ambientale, passo a esaminare gli effetti principali<sup>25</sup> che potrebbero scaturire dalla riforma in parola sull’operato degli organi giurisdizionali. Effetti che potrebbero riguardare, in astratto, sia l’interpretazione delle leggi che il giudice si trovi ad applicare – si tratta della ben nota necessità di privilegiare, tra più letture possibili, quella conforme a Costituzione – sia lo stesso contenuto della sua decisione. È ben possibile, infatti, che tale contenuto venga a dipendere, in tutto o in parte, dall’esito di un raffronto tra interessi diversi e nella fattispecie confliggenti: si pensi, ad esempio, per restare nel campo di un possibile contrasto tra tutela dell’ambiente e diritto al lavoro, al famoso caso ILVA ed alla relativa sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2013<sup>26</sup>. Di modo che un mutamento del testo costituzionale potrebbe risultare decisivo nel provocare uno spostamento dell’ago della bilancia a favore di uno degli interessi in gioco se e nella misura in cui quest’ultimo risulti rafforzato alla luce del nuovo quadro costituzionale che fa da cornice alla decisione del caso di specie.

<sup>23</sup> Non soltanto propri, si potrebbe aggiungere, se è vero che la Corte costituzionale aveva già chiaramente affermato, ben prima della riforma del 2022, che non esiste un «primato assoluto» dell’ambiente «in una ipotetica scala gerarchica» dei valori costituzionali (in termini Corte costituzionale, 28 giugno 2004, n. 196, punto 23 del *Considerato in diritto*).

<sup>24</sup> Così Consiglio di Stato, VI sezione giurisdizionale, 7 settembre 2022, n. 8167, punto 3.4 in diritto (leggila ad esempio in <https://www.lacostituzione.info/wp-content/uploads/2022/10/VI-sez.-n.-8167-del-settembre-2022.pdf>).

<sup>25</sup> Per altre riflessioni, infatti, sul punto, cfr., volendo, R. PINARDI, *Iniziativa*, cit., p. 28 ss.

<sup>26</sup> Ricordo, peraltro, che i giudici della Consulta erano già pervenuti a riconoscere *apertis verbis* l’esigenza di un bilanciamento tra ambiente ed altri interessi costituzionali in precedenti occasioni, come ad esempio nella sent. n. 94 del 1985, punto 3 del *Considerato in diritto*.

Non vi è chi non veda, tuttavia, che le conseguenze che ho appena menzionato si possono concretamente realizzare solo in presenza di una precisa circostanza. E cioè che ad un mutamento *formale* del testo costituzionale corrisponda un'analoga variazione *sostanziale* del suo significato, rispetto a quanto era già stato desunto, in via interpretativa, *prima* dell'intervento del legislatore di revisione, mentre per il giudice, al contrario, poco o nulla muterà se la modifica letterale della Carta si è limitata a recepire orientamenti ermeneutici già consolidati. Ebbene, è proprio questo il caso che si è verificato nell'ipotesi dell'entrata in vigore della l. cost. n. 1 del 2022<sup>27</sup>.

### 2.2.3. Attività produttive ed ambiente esterno

Per quel che concerne, infatti, la tematica dei rischi che originano dalle attività produttive e che impattano sull'ambiente esterno, il fulcro della riforma consiste, come già ricordavo, nella previsione, che è stata inserita nell'art. 41, comma 2, Cost. – e che rappresenta, d'altra parte, null'altro che una specificazione del principio di più ampio respiro che è stato introdotto, in materia, con l'approvazione del nuovo terzo comma dell'art. 9 – secondo cui «L'iniziativa economica privata [...] Non può svolgersi [...] in modo da recare danno [...] all'ambiente».

Non va dimenticato, però, che lo stesso secondo comma dell'art. 41 prevedeva già, nel suo testo originario, che l'iniziativa economica privata: «Non può svolgersi in contrasto» con «l'utilità sociale». E che la Corte costituzionale ha affermato a più riprese che, nell'ambito di tale proteiforme nozione – cito testualmente – «sicuramente rientrano gli interessi alla tutela della salute e dell'ambiente»<sup>28</sup>: sono parole che si leggono, ad esempio, nella sent. n. 196 del

---

<sup>27</sup> Con l'affermazione esplicitata nel testo aderisco, quindi, a quella corrente dottrinale che identifica nella riforma in esame una «revisione-bilancio», con portata, pertanto, (prevalentemente) ricognitiva o dichiarativa, e non una «revisione-programma», con valenza, al contrario, (prevalentemente) innovativa o costitutiva (le definizioni riportate tra virgolette si devono a G. SILVESTRI, *Spunti di riflessione sulla tipologia e sui limiti della revisione costituzionale*, in *Studi in onore di Paolo Biscaretti di Ruffia*, II, Milano, Giuffrè, 1987, p. 1189 ss.). Per una sintesi delle diverse valutazioni espresse dagli studiosi su questo specifico profilo della riforma degli artt. 9 e 41 Cost. cfr. ad esempio M. DE DONNO, *L'organizzazione*, cit., pp. 899-900; L. CONTE, *Ambiente, paesaggio, cultura. Il "lessico" costituzionale dopo la riforma*, in "Rivista AIC", n. 3/2023, p. 84; e F. FABBRIZZI, *Dal paesaggio all'ambiente: conflitto o composizione*, in "Rivista AIC", n. 3/2023, p. 160, ed *ivi* gli Autori (rispettivamente) richiamati alle note da 1 a 4, 22 e da 37 a 40. Per la tesi secondo cui, se letta «con le lenti della Convenzione Edu e della sua giurisprudenza», la riforma degli artt. 9 e 41 Cost. si rivela come «un'operazione di prevalente *marketing costituzionale*», non in grado, in quanto tale, di «recare profonde innovazioni rispetto ai precedenti orientamenti interpretativi», cfr. M. FERRARA, *La forma*, cit., p. 856 (corsivo testuale).

<sup>28</sup> Concordo, pertanto, con chi ritiene che, anche prima dell'approvazione della l. cost. n. 1 del 2022, il riferimento all'utilità sociale forniva la necessaria copertura costituzionale ad «interventi pubblici nei rapporti economici (mediante programmi e controlli)» che fossero per l'appunto ispirati a «fini 'ambientali'» (così L. CASSETTI, *Riformare l'art. 41 della Costituzione: alla ricerca di "nuovi" equilibri tra iniziativa economica privata e ambiente?*, in "Federalismi.it", n. 4/2022, p. 199).



1998<sup>29</sup> e su cui la Corte non ha mostrato alcun tipo di ripensamento nei molti anni successivi.

Sotto analogo profilo, inoltre, va detto che il riconoscimento, più in generale, dell'ambiente quale valore costituzionale – che come tale, pertanto, può opporsi e quindi limitare il diritto di iniziativa economica – è un risultato cui dottrina e giurisprudenza erano già pervenute assai prima della revisione costituzionale del 2022, nonostante l'assenza, nel testo della Costituzione documentale, sia di norme relative alla tematica in oggetto sia dello stesso termine “ambiente” o di suoi derivati<sup>30</sup>. Facendo leva, infatti, su altri elementi letterali, viceversa presenti nella Carta, tra cui<sup>31</sup>:

a) il riferimento al «paesaggio», di cui all'art. 9, dato che tale sostantivo, a partire dagli anni '80<sup>32</sup>, viene a perdere il suo stretto legame con un'idea rigidamente antropocentrica e per ciò stesso superata di Natura – per cui questa non preesiste all'uomo, ma viene presa in considerazione solo nel suo rapporto con lo stesso<sup>33</sup> – ed inizia invece a comprendere anche l'*habitat* naturale, che viene quindi ritenuto meritevole di tutela in quanto tale<sup>34</sup>;

b) il diritto alla salute, di cui all'art. 32, se è vero che al suo interno viene presto ricompreso anche un diritto soggettivo a vivere in un ambiente salubre, quale espressione del più generale principio personalista e quindi del nesso che viene instaurato tra la precondizione dell'esistenza di un ambiente del genere e l'effettiva possibilità di godere di quei diritti fondamentali che l'art. 2 Cost. riconosce ad ogni individuo.

Si noti, del resto, che, conseguenza di questi approdi esegetici del testo costituzionale sono anche disposizioni legislative come quelle che già si leggono nel T.U. della sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81 del 2008) laddove si prevede, ad esempio, che per “prevenzione” si debba intendere «il complesso delle disposizioni o misure necessarie [...] per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno» (art. 2, comma 1, lett. n); oppure che i datori di lavoro e i dirigenti devono «prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi

<sup>29</sup> E più precisamente nel punto 3 del suo *Considerato in diritto*. Si veda, inoltre, e sempre a titolo puramente esemplificativo, la successiva sent. n. 190 del 2001, in cui la Corte rileva a chiare lettere, nel punto 4 della motivazione in diritto, che: «È acquisito alla giurisprudenza costituzionale che al limite della utilità sociale, a cui soggiace l'iniziativa economica privata in forza dell'articolo 41 della Costituzione, non possono dirsi estranei gli interventi legislativi che risultino non irragionevolmente (art. 3 Cost.) intesi alla tutela dell'ambiente»; nonché la sent. n. 116 del 2006, punto 6 del *Considerato in diritto*.

<sup>30</sup> Per una sintesi recente ed efficace della giurisprudenza costituzionale in materia, rinvio, tra gli altri, a A. RIVIEZZO, *Diritto costituzionale dell'ambiente e natura umana*, in “Quaderni costituzionali”, 2021, pp. 307-308; e a P. LOGROSCINO, *Economia e ambiente nel “tempo della Costituzione*, in “Federalismi.it”, n. 29/2022, p. 89 ss.

<sup>31</sup> Oltre al richiamo alla «funzione sociale» che la legge deve assicurare alla proprietà privata ex art. 42, comma 2, Cost.

<sup>32</sup> Si vedano ad esempio le sentt. nn. 239 del 1982 e 151 del 1986.

<sup>33</sup> Non a caso il «paesaggio», in quest'ottica, è ciò che della Natura l'uomo percepisce.

<sup>34</sup> Sull'evoluzione del concetto di paesaggio nella cultura giuspubblicistica cfr., per tutti, L. CONTE, *Il paesaggio e la Costituzione*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, *passim* ed *ivi* ampi riferimenti bibliografici.

per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno» (art. 18, comma 1, lett. g).

Non convince, infine, l'opinione di chi afferma, con specifico riguardo ai riflessi dell'entrata in vigore della l. cost. n. 1 del 2022 sulla giurisdizione costituzionale, che il richiamo esplicito all'interesse delle generazioni future, che è stato introdotto nel nuovo terzo comma dell'art. 9, è destinato ad avere una «enorme carica innovativa quale parametro di legittimità costituzionale delle politiche ambientali»<sup>35</sup>. Come è stato efficacemente replicato, infatti<sup>36</sup>, «la rilevanza di tale interesse [...] era implicita», al contrario, «*ab origine*», nel testo del '48, «ed anzi» – come ho già avuto modo di porre in rilievo in precedenza<sup>37</sup> – essa «è immanente alla stessa idea di Stato come comunità politica transgenerazionale». Tanto è vero che la Corte, in realtà, aveva già utilizzato siffatto interesse quale parametro per le sue decisioni in numerose occasioni<sup>38</sup>, ben prima della revisione del 2022, ed anche in materia ambientale<sup>39</sup>.

#### 2.2.4. *Salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro*

Passando, ora, ai riflessi della riforma in questione sulle decisioni dei giudici che riguardino i rischi che si manifestano all'interno dell'ambiente di lavoro, premetto, innanzitutto, che non mi soffermerò a discutere sulla questione – di carattere più propriamente giuslavoristico – che concerne l'odierna “liquidità” di tale nozione e che comporta, pertanto, difficoltà sempre maggiori nel distinguere tra ambiente di lavoro in senso proprio ed ambiente esterno (si pensi, tra gli altri, al caso emblematico dei *riders*).

Mi preme, invece, qui rilevare, che l'esplicito richiamo, che a tal proposito è stato inserito all'interno dell'art. 41, secondo comma, Cost., affinché l'iniziativa

---

<sup>35</sup> Così M. CECCHETTI, *La revisione*, cit., p. 310. A tal proposito viene spesso citata la sentenza del *Bundesverfassungsgericht* del 24 marzo del 2021, con la quale il primo Senato della Corte di Karlsruhe ha giudicato parzialmente incostituzionale la legge federale tedesca sul clima che aveva introdotto le misure necessarie per conformarsi ai requisiti previsti dall'accordo di Parigi, argomentando (anche) sulla base di una lettura forte del richiamo alla «responsabilità verso le generazioni future» che si legge nell'art. 20a della Costituzione tedesca, come norma che contiene, sul punto, un mandato costituzionalmente vincolante e dunque pienamente utilizzabile in sede giudiziaria. Sulla sentenza in oggetto, tra i primi commenti, cfr., *ex multis*, R. BIN, *La Corte tedesca e il diritto al clima. Una rivoluzione?*, in “LaCostituzione.info”, 30 aprile 2021; M. CARDUCCI, *Libertà “climaticamente” condizionate e governo del tempo nella sentenza del BVerfG del 24 marzo 2021*, *ivi*, 3 maggio 2021; e R. BIFULCO, *Perché la storica sentenza tedesca impone una riflessione sulla responsabilità intergenerazionale*, in “LuissOpen”, 28 maggio 2021.

<sup>36</sup> Da parte di P. LOGROSCINO, *Economia*, cit., p. 92, nota 29.

<sup>37</sup> Cfr. infatti, al riguardo, le riflessioni svolte nel corso del par. 2.1.1.

<sup>38</sup> Sulla necessità di rispettare gli interessi delle generazioni future nella previsione di spese pubbliche cfr. almeno le sentt. nn. 88 del 2014 (punto 7.2 della motivazione in diritto) 107 del 2016 (punto 4.1), 6 del 2017 (punto 5), 18 del 2019 (punti 5.2 e 6); e 115 del 2020 (punti 7 e 8). Ma v. anche le sentt. nn. 173 del 2016 (punto 11.1) e 234 del 2020 (punti 18.8, 18.10 e 18.11), in materia pensionistica.

<sup>39</sup> Tra le altre, infatti, in tal senso, v. le sentt. nn. 213 del 2006, 179 del 2019 e 71 del 2020, rispettivamente punti 6, 12.1, e 5.4 del *Considerato in diritto*.

economica privata non rechi danno alla «salute» (anche) del lavoratore è un risultato cui giurisprudenza e dottrina erano già ampiamente pervenuti, a livello di esegesi del testo costituzionale, seguendo un triplice percorso argomentativo. E cioè:

*primo*: sulla base dell'interpretazione della formula «utilità sociale», che è contenuta nello stesso art. 41 – come già ricordavo con riferimento all'ambiente esterno – a partire, addirittura, in questo caso, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 21 del 1964<sup>40</sup>;

*secondo*: valorizzando il limite della «sicurezza» che si oppone all'esercizio della libertà di iniziativa economica privata, anch'esso già presente nel testo originario della Costituzione, se è vero che da tempo la migliore dottrina aveva ricondotto a tale limite anche il profilo della necessaria tutela dell'integrità fisio-psichica del lavoratore<sup>41</sup>;

*terzo*: sulla base di quanto si legge, ben più ampiamente, a garanzia del medesimo diritto alla salute, nell'art. 32 della Carta costituzionale. Ciò che diventa ben chiaro soprattutto a seguito dell'adozione della fondamentale sentenza delle sezioni unite della Cassazione n. 5172 del 1979<sup>42</sup>, laddove si evidenzia lo stretto legame tra la tutela dei diritti dell'uomo e l'esigenza di preservare i luoghi nei quali «si svolge la sua personalità» (ai sensi dell'art. 2 Cost.)<sup>43</sup>, tra cui, ovviamente, anche l'ambiente lavorativo.

Non mi pare, poi, fondata l'opinione di chi rileva che il legislatore di revisione, collocando formalmente i limiti relativi «alla salute e all'ambiente» prima di quelli attinenti «alla sicurezza, alla libertà» e «alla dignità umana», ha inteso istituire tra gli stessi un rapporto di gerarchia a favore dei primi<sup>44</sup>. A prescindere, infatti, dallo scarso pregio di un argomento basato sul semplice ordine delle parole, a una tesi del genere si oppone, ancora una volta, la granitica dottrina del giudice delle leggi che nega, come già ricordavo<sup>45</sup>, l'esistenza di un ordine gerarchico tra i diversi principi e diritti fondamentali – che in questo caso si tramutano in limiti

<sup>40</sup> La quale richiama, a sua volta, la sent. n. 29 del 1957. Non concordo, pertanto, con il giudizio di sintesi espresso da chi sottolinea – ma senza essersi confrontato sino in fondo con tali pacifici orientamenti giurisprudenziali – la «dirompente novità» della riforma dell'art. 41 Cost., ovvero il fatto che: «Le revisioni operate sull'art. 41 dalla legge costituzionale n. 1/2022» configurano «una vera e propria rivoluzione destinata a modificare la Costituzione economica del nostro Paese» (in termini F. DE LEONARDIS, *La riforma "bilancio" dell'art. 9 Cost. e la riforma "programma" dell'art. 41 Cost. nella legge costituzionale n. 1/2022: suggestioni a prima lettura*, in "Aperta Contrada", 28 febbraio 2022, rispettivamente pp. 5 e 11).

<sup>41</sup> Così, infatti, M. LUCIANI, *La produzione economica privata nel sistema costituzionale*, Padova, Cedam, 1983, p. 195.

<sup>42</sup> Su cui cfr., per tutti, nella letteratura giuspubblicistica, l'ampio commento di F. GIAMPIETRO, *Diritto alla salubrità dell'ambiente*, Milano, Giuffrè, 1980, p. 101 ss.

<sup>43</sup> Scrive, infatti, la Corte costituzionale nella sent. n. 641 del 1987, punto 2.2 del *Considerato in diritto*, che la protezione dell'ambiente «esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività». Di modo che, come rileva R. MONTALDO, *Il valore*, cit., p. 445, «proprio il principio personalista ha avuto un ruolo fondamentale nell'elaborazione della tutela ambientale a livello costituzionale, ponendosi anzitutto come base dell'estensione della portata applicativa del diritto alla salute».

<sup>44</sup> Così A. MORRONE, *L'"ambiente"*, cit., p. 112, nota 46; nonché, in senso più o meno analogo, G. SANTINI, *Costituzione*, cit., p. 481; e B. G. MATTARELLA, *Le nuove previsioni dell'articolo 41 della Costituzione in materia di ambiente*, in AA.VV., *La riforma costituzionale*, cit., p. 167, nota 19.

<sup>45</sup> Nel corso del par. 2.2.1.

all'esercizio della libertà di iniziativa economica – previsti o desumibili dalla Costituzione. E che afferma, al contrario, che gli stessi vanno sempre valutati e bilanciati in una logica di sistema<sup>46</sup>, come espresso, tra l'altro, in maniera particolarmente efficace, proprio nella famosa pronuncia sul caso ILVA<sup>47</sup> poco sopra richiamata.

Mi è stato obiettato, in proposito, nel corso del Seminario<sup>48</sup>, che l'unico diritto ad essere esplicitamente definito come «fondamentale» dalla Costituzione è il diritto alla salute. Ricordo, tuttavia, al collega che, anche volendo ignorare la diversa opinione della Corte costituzionale cui ho appena accennato ed anche volendo, pertanto, ragionare unicamente sulla base della lettera del testo costituzionale (per quanto un approccio del genere sia generalmente svalutato tra i costituzionalisti), non va poi dimenticato che uno degli interessi antagonisti, in simili frangenti (si pensi sempre al caso ILVA), è quello occupazionale. E che proprio sul «lavoro», com'è ben noto, è addirittura «fondata», testualmente, la Repubblica (art. 1, comma 1, Cost.). Così come è innegabile, del resto, che il diritto al lavoro è inserito tra i Principi fondamentali della Carta (art. 4) mentre il diritto alla salute, sia pur «fondamentale», no.

In definitiva, pertanto, se quanto ho sin qui evidenziato corrisponde a verità, mi pare corretto ribadire la conclusione cui già pervenivo in una precedente occasione<sup>49</sup>, ossia che, a prescindere dal sempre possibile (ed anzi prevedibile e corretto) utilizzo di argomenti semplicemente *ad adiuvandum* – come è già avvenuto, ad esempio, nelle sentenze della Corte costituzionale nn. 11 e 104 del 2023<sup>50</sup> o in pronunce del giudice amministrativo<sup>51</sup> – ipotizzare *rilevanti* mutamenti giurisprudenziali, nell'interpretazione di leggi oppure nel bilanciamento degli interessi di cui ci stiamo occupando (iniziativa economica, lavoro, ambiente), che siano dovuti – e che quindi vengano *specificamente* motivati – sulla base delle variazioni introdotte dalla recente riforma costituzionale, significa anche postulare l'ignoranza del giudice che argomenta in tal modo circa i solidi approdi di natura ermeneutica cui già si era pervenuti ben prima di tale riforma. Il che, se è circostanza che non può essere esclusa in maniera assoluta, è però fenomeno che va ragionevolmente relegato, ritengo, tra i casi eccezionali, a conferma, pertanto, della regola generale di una prevedibile e sostanziale continuità rispetto a orientamenti giurisprudenziali che erano già stati elaborati – e per fortuna

---

<sup>46</sup> Cfr. *ex plurimis*, nel medesimo senso, M. CECCHETTI, *La disciplina*, cit., p. 811 ed AA. *ivi* citati a nota 20; cui *adde*, tra gli altri, S. GRASSI, *La cultura*, cit., p. 231.

<sup>47</sup> E cioè nella sent. n. 85 del 2013 (specialmente punto 9 del *Considerato in diritto*), in seguito ribadita, sotto il profilo che qui viene in considerazione, dalla seconda pronuncia sul medesimo caso, la n. 58 del 2018 (ma v. già, in senso analogo, la sent. n. 264 del 2012, punto 4.1 in diritto).

<sup>48</sup> Da Daniele Piva.

<sup>49</sup> Si veda, infatti, R. PINARDI, *Iniziativa*, cit., p. 33.

<sup>50</sup> A proposito dell'«interesse delle future generazioni» (cfr. infatti, rispettivamente, i punti 4.7 e 5.2 della motivazione in diritto).

<sup>51</sup> Su cui cfr. V. DE SANTIS, *La Costituzione della transizione ecologica. Considerazioni intorno al novellato art. 41 della Costituzione*, in “Nomos”, n. 1/2023, p. 4.

aggiungerei – pur all'interno di una cornice costituzionale, come quella precedente, che non prevedeva, almeno testualmente, alcunché al riguardo.

### 3. Per concludere

Ciò detto, e concludo, vorrei precisare che, con quanto ho esposto in precedenza, non intendo affatto affermare che la riforma operata dalla l. cost. n. 1 del 2022 – pur se non particolarmente incisiva, come ho tentato di argomentare – risulti anche inutile od addirittura dannosa, come sostenuto, invece, da una parte della dottrina<sup>52</sup>. Anche tralasciando, infatti, il possibile utilizzo di argomenti rafforzativi di pronunce giurisdizionali, cui ho accennato poc'anzi, testimoniano, in senso contrario, due altri fattori.

Sul piano più propriamente giuridico-costituzionale, infatti, la revisione di cui si discute rappresenta una tardiva, ma comunque lodevole riappropriazione di un ruolo che è proprio, nel rispetto del fisiologico funzionamento della nostra forma di governo, del legislatore di revisione. Spettando a lui, infatti, secondo Costituzione, e non alla pur meritoria opera di supplenza esperita dal giudice delle leggi, individuare e riconoscere nuovi ambiti di tutela<sup>53</sup>.

Va posto in evidenza, inoltre, come l'importanza della novella *de qua* si faccia particolarmente apprezzare sotto il diverso profilo dell'opportunità di pervenire ad una compiuta maturazione della coscienza sociale in materia ambientale<sup>54</sup>. Certo, sotto questo profilo, solo il trascorrere di un congruo periodo di tempo potrà dirci quali nuove proiezioni di senso questa riforma è riuscita diffusamente a produrre. È ragionevole, tuttavia, ritenere che, pur con le timidezze che si sono segnalate, le modifiche apportate agli artt. 9 e 41 Cost. contribuiranno a far sì che l'attenzione per le tematiche in oggetto divenga uno degli assi portanti su cui si fonda l'identità culturale del nostro Paese<sup>55</sup>.

Un cambiamento del genere, del resto, rappresenta, a sua volta, da un lato, una premessa ineludibile per far sì che l'inserimento della tutela dell'ambiente nella nostra Costituzione non si riduca ad una mera presa d'atto di quanto già la Consulta

<sup>52</sup> Nel primo senso, infatti, pur con toni e sfumature diverse, cfr. V. FROSINI, *La Costituzione*, cit., p. 3; L. CASSETTI, *Salute e ambiente come limiti prioritari alla libertà di iniziativa economica?*, in "Federalismi-paper", n. 16/2021, p. 4 ss.; e N. GRECO, *La dimensione*, cit., p. 294; nel secondo, invece, G. SEVERINI - P. CARPENTIERI, *Sull'inutile, anzi dannosa riforma dell'art. 9 della Costituzione*, in "Giustiziainsieme.it", 22 settembre 2021, par. 2; e C. DE FIORES, *Le insidie*, cit., pp. 150 e 155. Tutt'altro che indulgente, poi, il giudizio formulato da G. DI PLINIO, *L'insostenibile*, cit., p. 2, che giunge a definire la riforma «inutile, forse dannosa, al limite stupida».

<sup>53</sup> Per riflessioni nel medesimo senso v. anche A. MORRONE, *L'"ambiente"*, cit., p. 110, nota 19; e M. BENVENUTI, *La revisione*, cit., p. 67.

<sup>54</sup> Per quest'aspetto della riforma attuata dalla l. cost. n. 1 del 2022 mi sia permesso rinviare a R. PINARDI, *Iniziativa*, cit., pp. 22-25 ed agli Autori *ivi* richiamati; cui *adde*, tra gli altri, L. CONTE, *Ambiente*, cit., pp. 89-91 e 95-98.

<sup>55</sup> Giacché, come afferma P. HÄBERLE, *Per una dottrina della Costituzione come scienza della cultura*, Roma, Carocci, 2001, pp. 32-33, la Costituzione è (anche) uno strumento di acquisizione (ovvero di «autorappresentazione») culturale di un popolo che, in quanto tale, individua e fonda gli obiettivi di sviluppo sociale.

aveva chiaramente statuito in precedenza, ma possa invece costituire, in prospettiva, il fondamento su cui erigere nuovi e sempre più avanzati orientamenti giurisprudenziali, che recepiscono e risultino quindi in sintonia con una maggiore sensibilità collettiva nei confronti dei temi in questione; e dall'altro, la condizione essenziale per poter sperare che, in un futuro non troppo lontano, l'ambiente venga preso veramente (e finalmente) "sul serio"<sup>56</sup>, ossia che ogni decisione privata o pubblica potenzialmente dannosa per lo stesso tenga concretamente conto dell'aspetto, ormai imprescindibile, della sua effettiva sostenibilità. Rispondendo, in tal modo, per la sua parte, alle molte domande che l'ingresso nell'epoca dell'Antropocene<sup>57</sup> pone, ed in maniera sempre più urgente e drammatica, all'intera umanità.

### *Abstract*

*In che misura la revisione degli artt. 9 e 41 Cost. è destinata ad incidere sulla soluzione dei conflitti che si possono generare tra gli interessi del lavoro e dell'impresa, da un lato, e quelli della salute e dell'ambiente, dall'altro? L'Autore cerca di rispondere a siffatto quesito analizzando i prevedibili effetti della riforma attuata dalla l. cost. n. 1 del 2022 sull'operato del legislatore, della P.A e (soprattutto) degli organi giurisdizionali. Se ne ricava l'impressione di una riforma che si è limitata a codificare approdi ermeneutici già da tempo consolidati e che come tale, pertanto, non dovrebbe sortire mutamenti di particolare rilievo nel bilanciamento dei valori coinvolti in tema di sicurezza dell'ambiente di lavoro e nell'ambiente esterno.*

*In what measure is the revision of Articles 9 and 41 of the Constitution destined to impact the resolution of conflicts that may arise between the interests of labor and business on one side, and those of health and the environment on the other? The Author seeks to address this question by analyzing the foreseeable effects of the reform implemented by Constitutional Law No. 1 of 2022 on the actions of the legislator, public administration, and (especially) judicial bodies. The impression is that of a reform that has merely codified long-established hermeneutic approaches and, as such, is not expected to bring about significant changes in the balancing of values involved in the safety of the workplace and the external environment.*

### *Parole chiave*

*Revisione degli art. 9 e 41 Cost., Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Tutela dell'ambiente esterno, Libertà di iniziativa economica, Bilanciamento di interessi costituzionali*

### *Keywords*

*Revision of Articles 9 and 41 of the Constitution, Health and safety in the workplace, Protection of the external environment, Freedom of economic initiative, Balancing of constitutional interests*

---

<sup>56</sup> Per parafrasare D. AMIRANTE, *L'ambiente "preso sul serio". Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale*, in "DPCE", Numero speciale/2019, p. 1 ss.

<sup>57</sup> Tale termine, com'è noto, è stato coniato (o meglio diffuso) nel 2000 dal premio Nobel P. J. Crutzen ed identifica una nuova epoca geologica in cui l'uomo, per la prima volta nella Storia, è il principale fattore di trasformazione delle condizioni ambientali (cfr. di recente, in tema, nella letteratura italiana, E. PADOA-SCHIOPPA, *Antropocene. Una nuova epoca per la Terra, una sfida per l'umanità*, Bologna, Il Mulino, 2021; e D. AMIRANTE, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, Bologna, Il Mulino, 2022).